



PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Sviluppo sostenibile
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Comunità del Parco DEL 16/10/2018

OGGETTO:

ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELL'ENTE PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO.

SEDUTA PUBBLICA

Il Presidente invita a trattare l'argomento posto al n. 5 dell'ordine del giorno, avente per oggetto:

ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELL'ENTE PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO.

Risultano essere presenti n. Enti per un totale di n. quote di partecipazione.

LA COMUNITA' DEL PARCO

Richiamata la propria deliberazione n. 13 in data 27.07.2018, esecutiva, con cui questa Comunità:

- ha preso atto dell'avvenuta presentazione delle dimissioni da parte di n. 3 Consiglieri:
Duse Luigi Enzo Emilio prot. n. 7472 del 30.07.2018
Bassi Beatrice prot. n. 7473 del 30.07.2018
Gibelli Maddalena Gioia prot. n. 7475 del 30.07.2018 e pertanto della maggioranza dei componenti il Consiglio di Gestione;
- ha preso atto dell'impegno del Presidente, trascorso il tempo necessario per una breve riflessione, di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica entro un breve termine, presentandole presso la Segreteria dell'Ente;
- ha chiesto al Presidente ed ai Consiglieri dimissionari di rimanere in carica fino al rinnovo degli organi di governo, garantendo così il regolare svolgimento della procedura di rinnovo e l'ordinaria amministrazione dell'Ente;

dato atto che è stata pertanto svolto il procedimento finalizzato alla presentazione delle candidature alle cariche di Presidente e di componente del C.D.G. del Parco, alla luce delle previsioni del vigente Statuto dell'Ente;

visto lo Statuto dell'Ente Parco, approvato con D.G.R. 8/11/2013 n. X/906 ed in particolare:

- l'articolo 9 comma 2, secondo cui "Ciascun rappresentante esprime nella Comunità del Parco un voto pari alla quota di partecipazione fissata ai sensi dell'art. 7";
- l'articolo 13 il quale, in relazione alla composizione ed all'elezione del CDG, dispone quanto segue:

comma 1:

Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da 4 consiglieri eletti dalla Comunità del Parco, uno dei quali su designazione della Giunta Regionale, scelti tra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere comunale e che, per studi compiuti, per esperienze lavorative maturate, per cariche pubbliche ricoperte, abbiano acquisito una speciale competenza tecnica o amministrativa.

Tali requisiti devono essere tutti posseduti al momento dell'elezione e devono essere attestati nei curricula di candidatura.

comma 2:

Non possono essere eletti nel Consiglio di Gestione i membri della Comunità del Parco.

comma 3:

Si applicano ai componenti del Consiglio di Gestione le cause di incompatibilità e ineleggibilità nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Parimenti si applicano le procedure previste per i consiglieri comunali per la rimozione delle cause di incompatibilità e ineleggibilità.

comma 4:

Dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza viene formato e reso pubblico un elenco, corredato dai curricula, come stabilito al comma 1, del presente articolo contenente le candidature presentate dalle province, sia singolarmente che unitariamente o sottoscritte da almeno un quinto dei comuni del Parco o da comuni per un numero di quote corrispondenti ad almeno un quinto del totale delle quote.

Ogni comune o pro-vincia può sottoscrivere una sola candidatura.

comma 5:

Il Consiglio di Gestione è eletto dalla Comunità del Parco a maggioranza assoluta dei voti. La Comunità procede prima all'elezione del Presidente con le procedure indicate all'art. 20 e successivamente, in separata votazione, all'elezione degli altri quattro componenti del Consiglio di Gestione.

Ogni componente della Comunità ha diritto di votare, in rapporto alla sua quota, quattro nominativi.

Il voto dovrà essere espresso in modo palese.

Risultano eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti rimane eletto il candidato più anziano di età.

Verificato che entro il decimo giorno antecedente la data dell'odierna seduta risultano presentate n. 5 candidature alla carica di componente del CDG, registrate al protocollo dell'Ente come segue:

- n. 9194 in data 27.09.2018 integrato con n. 9431 in data 08.10.2018: Sig. Signorelli Fabio da parte di n. 10 Comuni del Parco;
- n. 9395 in data 05.10.2018: Sig. Fracassi Mario Fabrizio da parte di n. 14 Comuni del Parco;
- n. 9420 in data 05.10.2018 : Sig.ra Reggio Maria Maddalena da parte della Provincia di Varese;
- n. 9459 in data 08.10.2018 integrato con n. 9470 in data 08.10.2018 e con n. 9477 del 08.10.2018: Sig.ra Gibelli Maddalena Gioia da parte di n. 10 Comuni del Parco;
- n. 9475 in data 08.10.2018: Sig. Monti Maurizio da parte della Città metropolitana di Milano;

Dato atto che in data è pervenuta all'Ente la designazione della Giunta regionale, nella persona del sig. (prot. n. in data);

dato atto che tutte le suindicate candidature risultano complete della documentazione richiesta dallo Statuto e pertanto ammissibili;

visto che l'elenco contenente le candidature è stato formato e reso pubblico in data 09.10.2018 mediante pubblicazione nel sito web istituzionale dell'Ente Parco, nella pagina iniziale del sito stesso;

ritenuto che tutti i candidati suindicati siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dallo Statuto per l'assunzione della carica di Consigliere;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate a corredo delle candidature, relative all'insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di componente del CDG;

Ravvisata la necessità di provvedere all'elezione dei componenti del nuovo CDG del Parco Lombardo della Valle del Ticino;

Dato atto che l'art. 16, comma 1, lett. a) della L.R. 10 agosto 2018, n. 12, entrata in vigore il 15 agosto 2018, ha modificato il comma 1 dell'articolo 16 della L.R. 17-11-2016 n. 28 "*Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio*" ed ha aggiunto il comma 1-bis e che i suindicati commi alla data odierna risultano formulati come segue:

Art. 16 Norme transitorie e finali

1. Gli organi degli enti gestori dei parchi regionali di cui all'articolo 22 della L.R. 86/1983 e delle riserve naturali di cui all'articolo 8, comma 5, della L.R. 12/2011 in scadenza tra la data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - Collegato 2017) e il termine previsto dall'articolo 3, comma 6, sono prorogati fino alla data di trasmissione alla Giunta regionale delle proposte di cui allo stesso articolo 3, comma 6, e comunque non oltre il 30 giugno 2019.

1-bis. I presidenti e i restanti componenti di tutti i consigli di gestione dei parchi regionali di cui all'articolo 22 della L.R. 86/1983 e delle riserve naturali di cui all'articolo 8, comma 5, della L.R. 12/2011, inclusi quelli rinnovati prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, cessano in ogni caso dalla carica alla data di trasmissione alla Giunta regionale delle proposte di cui all'articolo 3, comma 6, e comunque non oltre il 30 giugno 2019.

Effettuata la votazione per appello nominale, in cui ogni componente della Comunità ha diritto di votare, in rapporto alla sua quota, quattro nominativi;

Visto che la votazione ha avuto il seguente esito, proclamato dal Presidente:

CANDIDATO	NUMERO DI VOTI
.....
.....
.....
.....
.....
.....

DELIBERA

1. di eleggere quali componenti il Consiglio di Gestione dell'Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino i Signori:

- 1 nato a (..) il
- 2 nato a (..) il
- 3 nato a (..) il
- 4 nato a (..) il

1. di dare atto che i Consiglieri testè eletti dureranno in carica fino alla data prevista dai primi due commi dell'articolo 16 della L.R. 17-11-2016 n. 28, trascritti in premessa, fatte salve diverse future determinazioni regionali.

Quindi,

LA COMUNITA' DEL PARCO

Stante l'urgenza di consentire l'immediata entrata in carica del nuovo Consiglio di gestione nella pienezza delle proprie funzioni, con separata, successiva votazione al termine della quale si ottiene il seguente esito: voti favorevoli di n. Enti pari a n. quote di partecipazione espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.